



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 135 DEL 07-11-2017

OGGETTO:
RICORSO AL TAR MARCHE DELLA DITTA CASAROLI - CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	A
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	A
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	P
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza CERVELLI ERIKA nella sua qualità di ASSESSORE ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del Servizio Urbanistica;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Mattei Barbara, responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione privata, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Ufficio edilizia venivano accertate difformità nella realizzazione del fabbricato situato in via Conti di Borgo nn. 64 e 58 - Foglio 75, p.lla 299, consistenti essenzialmente nell'aumento della volumetria, dell'altezza massima, dell'altezza del prospetto posto ad est e nella diversa conformazione della copertura;
- in data 29/04/2016 veniva emessa ordinanza di demolizione e ripristino n. 25;
- in data 06/09/2016 è stato notificato a questa Amministrazione Comunale il ricorso, assunto al Protocollo dell'Ente con il n. 17188 del 06/09/2016, promosso dinanzi al TAR Marche Casaroli Silvano con il quale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ripristino delle opere realizzate in difformità e di tutti gli preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti;

EVIDENZIATO CHE:

- per il giudizio di che trattasi, dato che è trascorso un considerevole lasso di tempo a causa degli impegni straordinari che l'ufficio ha dovuto sostenere per l'emergenza post sisma 2016, vi è ormai la necessità di incaricare con urgenza un Avvocato per la costituzione in giudizio e la difesa del Comune;
- la materia oggetto del contendere presenta profili di estrema delicatezza e peculiarità che richiedono un attento, minuzioso ed approfondito esame, nonché uno scrupoloso approfondimento in modo chiaro e specifico di tutti gli aspetti giuridici legati alla vicenda;

DATO ATTO CHE l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito della propria attività istituzionale, a seguito di diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, sta elaborando un atto di regolazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento di tali servizi. All'uopo l'Autorità ha affrontato l'argomento in un documento di consultazione pubblica (documento prodromico all'adozione del predetto atto di regolazione, attraverso il quale l'Autorità intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sugli argomenti ivi indicati) avente ad oggetto "L'affidamento dei servizi legali" nel quale alla fine della pag 11 così prevede: "Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta, ma motivata";

RICHIAMATA, inoltre, la Sentenza del Consiglio di Stato n.2730 del 11/05/2012, secondo cui il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO doveroso resistere in giudizio avverso tale ricorso e quelli eventualmente aggiuntivi, relativi al medesimo argomento, in quanto si ritiene che l'ufficio abbia agito nel rispetto della legge, con correttezza e di aver eseguito tutti gli accertamenti necessari richiesti per la verifica degli abusi edilizi;

PRESO ATTO CHE:

- l'Avv. Giuseppe Carassai di Macerata si è dichiarato disponibile ad assumere la tutela del Comune di Camerino nel giudizio di che trattasi;
- il Legale con email del 15/05/2017 ha comunicato il proprio preventivo, il cui importo, secondo il D.M.55/2014, prendendo come valore di riferimento quello di una vertenza indeterminabile, sarebbe stato di € 3.806,40 (rimborsi, IVA e CAP compresi), attestandosi sensibilmente al di sotto dei valori medi del tariffario;

RITENUTO opportuno affidare pertanto l'incarico per la difesa del Comune nel ricorso al TAR MARCHE pervenuto al Comune di Camerino in data 06/09/2016 ed assunto al n. 17188 di protocollo del 06/09/2016, al suddetto avvocato in quanto esperto legale in pratiche edilizie ed urbanistiche;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- l'allegato IX al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativo ai servizi legali non contemplati all'art.17, comma 1 lettera d) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;
- l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

RITENUTO dover imputare la somma di € 3.806,40, sul capitolo di spesa 138 del corrente bilancio comunale "spese per incarichi legali";

RITENUTO demandare al responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione privata la predisposizione degli eventuali atti al conferimento dell'incarico;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione privata: arch. Barbara Mattei;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore finanziario: dott. Giuliano Barboni;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR MARCHE presentato dal sig. Casaroli Silvano descritto in premessa, pervenuto al Comune di Camerino in data 06/09/2016 ed assunto al n. 17188 di protocollo del 06/09/2016;
- 3) Di conferire mandato all'Avv. Giuseppe Carassai di Macerata, per la difesa del Comune di Camerino nel giudizio dinanzi al TAR Marche presentato dal sig. Casaroli Silvano;
- 4) Di dare mandato al Sindaco di conferire al suddetto professionista il più ampio mandato per la difesa del Comune;
- 5) Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione privata, l'attuazione del presente provvedimento;
- 6) Di imputare la somma di € 3.806,40, sul capitolo di spesa n. 138 del corrente bilancio comunale "spese per incarichi legali";

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. dell'8.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to MATTEI BARBARA

RITENUTO per i motivi sopra riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

in ordine alla regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio urbanistica arch. Barbara Mattei: parere favorevole;

in ordine alla regolarità contabile espresso da responsabile del settore finanziario dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR MARCHE presentato dal sig. Casaroli Silvano descritto in premessa, pervenuto al Comune di Camerino in data 06/09/2016 ed assunto al n. 17188 di protocollo del 06/09/2016;

- 3) Di conferire mandato all'Avv. Giuseppe Carassai di Macerata, per la difesa del Comune di Camerino nel giudizio dinanzi al TAR Marche presentato dal sig. Casaroli Silvano;
- 4) Di dare mandato al Sindaco di conferire al suddetto professionista il più ampio mandato per la difesa del Comune;
- 5) Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione privata, l'attuazione del presente provvedimento;
- 6) Di imputare la somma di € 3.806,40, sul capitolo di spesa n. 138 del corrente bilancio comunale "spese per incarichi legali";

Inoltre stante la necessità e l'urgenza di comunicare la presente decisione al legale, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 07-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MATTEI BARBARA

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 07-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to CERVELLI ERIKA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 17-11-2017

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 17-11-2017

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-11-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA